

CIRCOLARE 54/12

Da: DANNI E RETI

A: Agenzie in gestione libera e in economia
Struttura Commerciale Territoriale
Struttura Territoriale Sinistri
Ispettori Amministrativi e Tecnici
Uffici di Sede

Milano, 8 giugno 2012

Oggetto: Comunicazione Isvap 19/4/2012 - Art.34 bis della legge 27/2012: evoluzione in bonus della classe di merito ---> estensione a tutte le categorie di veicolo

La presente circolare annulla e sostituisce - limitatamente al p.to n. 2 "*Variatione del premio in diminuzione automatica in assenza di sinistri (articolo 34 bis della legge n.27/2012, che integra l'articolo 133 del Codice delle assicurazioni)*" che viene di seguito riportato nella sua nuova formulazione - la precedente circolare n. 43/12 del 09/05/2012.

2. *Variatione del premio in diminuzione automatica in assenza di sinistri (articolo 34bis della legge n.27/2012, che integra l'articolo 133 del Codice delle assicurazioni)*

Ricordiamo che per effetto della previsione in questione viene introdotto nell'articolo 133 del Codice il seguente nuovo periodo:

"La predetta variazione in diminuzione del premio (prodotta dall'operatività di meccanismi bonus-malus) si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'Isvap, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro".

Tale norma presenta ancora importanti aspetti dubbi rispetto alla sua esatta portata e l'interpretazione che l'Isvap ne fornisce con la propria comunicazione alle Imprese del 19/4/2012 non è tale da fugare tutte le incertezze, soprattutto sotto il profilo della adesione al dettato normativo e quindi della legittimità delle conclusioni alle quali sembra giungere.

L'Autorità di Vigilanza precisa in sostanza che la norma "mira a garantire al consumatore virtuoso (che non ha provocato sinistri nel periodo di osservazione) di beneficiare effettivamente della riduzione di premio che l'Impresa ha contrattualmente previsto l'anno precedente", consentendo all'Impresa stessa di poter "indicare un eventuale incremento tariffario per la scadenza ancora successiva".

In attesa di un'interpretazione consolidata, vi precisiamo che - almeno per il momento - l'obbligo che nell'immediato incombe sulla Compagnia prevede l'inserimento in tutte le polizze "stipulate o rinnovate" di una specifica informativa che "dovrà contenere l'indicazione della riduzione di premio di cui beneficerà l'assicurato" alla scadenza di annualità successiva.

A fronte di ciò è stato definito il seguente nuovo testo di stampa:

In assenza di sinistri nel periodo di osservazione, per effetto del passaggio ad una classe di merito più favorevole il premio Rca di tariffa applicato in occasione della successiva scadenza di annualità beneficerà di una riduzione pari al XX% ai sensi delle condizioni di assicurazione (detta percentuale è calcolata senza tener conto degli arrotondamenti applicati in queste ultime).

La percentuale indicherà, con riferimento alla tariffa da applicare, la variazione di premio esistente tra la futura classe di bonus e la classe di merito in corso.

Tale intervento - già realizzato per autovetture, ciclomotori e motocicli - sarà attuato con l'inserimento del nuovo testo secondo le seguenti tempistiche:

Dal 01/06/2012

- Polizze emesse con il prodotto Nuova 1^a Global (e relative sostituzioni a scadenza di annualità) appartenenti ai Settori tariffari I/II (autovetture ed autotassametri), V (ciclomotori, quadricicli leggeri e motoveicoli per il trasporto di persone) e IV, limitatamente ai ciclomotori per il trasporto di cose.

Dal 14/06/2012

- Polizze emesse con il prodotto Nuova 1^a Global (e relative sostituzioni a scadenza di annualità) appartenenti a tutti gli altri Settori tariffari.

Dal 14/06/2012

Per quanto riguarda le polizze già in portafoglio emesse con prodotti ante "Nuova 1^a Global" il nuovo testo di stampa di cui sopra, per ragioni di natura informatica, non potrà essere inserito nel contesto della polizza.

In luogo tale testo di stampa verrà emessa - in automatico - in coda al contratto, una specifica appendice:

- Sostituzioni in scadenza di annualità di polizze emesse con prodotti ante Nuova 1^a Global relative a tutti i Settori tariffari.

Dal 01/07/2012

Per quanto concerne invece le **quietanze**, l'inserimento del nuovo testo di stampa avverrà invece in maniera univoca per tutti i Settori tariffari e per tutte le tipologie di prodotto a partire **dal quietanzamento di Luglio 2012**.

CONTRATTI E QUIETANZE INTERESSATI

Quanto sopra indicato riguarda i contratti nuovi o emessi in occasione della sostituzione alla scadenza di annualità di contratti in corso e le quietanze relative alla scadenza di annualità aventi le seguenti caratteristiche:

- polizze singole (anche in convenzione)
- presenza della garanzia Rca dell'obbligo
- presenza della formula tariffaria bonus/malus o No Claim Discount
- veicoli appartenenti **a tutti** i Settori tariffari.

Sono pertanto esclusi in particolare :

- i contratti che siano già in corso nella classe di massimo sconto per i quali, pertanto, non sia prevista un' ulteriore evoluzione in bonus;
- i contratti nella forma a Libro Matricola.

Con i migliori saluti.

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Divisione LA PREVIDENTE